



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 3

Via Corridoni n. 40 - 45100 ROVIGO - Tel 0425/28054  
C.F. 93027600290 - Cod. Mec. ROIC82200B  
e-mail [roic82200b@istruzione.it](mailto:roic82200b@istruzione.it) - pec [roic82200b@pec.istruzione.it](mailto:roic82200b@pec.istruzione.it)  
sito [www.icrovigo3.edu.it](http://www.icrovigo3.edu.it)



Scuola Infanzia Tassina  
Scuola Infanzia "San Gaetano"  
Scuola Primaria "Colombo"  
Scuola Primaria "Giovanni XXIII"  
Scuola Primaria "Mattioli"  
Scuola Secondaria "Casalini"

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### INDICE:

#### **PREMESSA**

#### **Titolo I - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA**

#### **Titolo II - ALUNNI**

#### **Titolo III - NORME E SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Titolo IV - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

#### **Titolo V - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

### PREMESSA

Il presente regolamento è stato redatto nel quadro del potere di autoregolamentazione attribuito dalle vigenti disposizioni di legge alle Istituzioni Scolastiche.

Esso disciplina tutti quegli aspetti della vita scolastica per i quali si rende necessario il ricorso a regole che da un lato stabiliscano chiarezza nei rapporti tra le diverse componenti e dall'altro migliorino l'organizzazione del servizio.

Le norme contenute nel regolamento assumono per tutti quanti si trovino coinvolti nella vita dell'Istituzione Scolastica carattere vincolante.

### TITOLO I - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

#### **Art. 1**

La scuola è il luogo in cui le competenze educative dei docenti e quelle dei genitori si incontrano. La scuola e la famiglia si impegnano a condividere la responsabilità della formazione degli alunni nel rispetto dei ruoli che contraddistinguono la loro opera.

#### **Art. 2**

I genitori non sono ammessi a conferire con gli insegnanti durante lo svolgimento delle attività didattiche. Le comunicazioni scuola – famiglia avvengono attraverso avvisi affissi all'ingresso della scuola e/o pubblicati sito web dell'istituto, colloqui su richiesta della famiglia o della scuola, incontri annuali pomeridiani programmati previsti dagli organi collegiali.

Le comunicazioni dei rappresentanti di classe possono essere distribuite ai genitori tramite gli alunni. Su richiesta dei rappresentanti di classe la scuola può concedere l'uso dei locali per incontri tra i genitori secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le comunicazioni scritte scuola – famiglia avvengono per mezzo dell'apposito libretto, tramite fotocopie o registro elettronico. Di ciascuna comunicazione la scuola effettua il riscontro del ricevimento.

Tutte le informazioni relative all'alunno saranno trattate, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy.

### TITOLO II - ALUNNI

#### **Art. 5 - DIRITTI**

L'alunno ha diritto:

- a-** ad una corretta e cordiale accoglienza al momento dell'ingresso nella scuola, anche attraverso le iniziative di continuità orizzontale e verticale;
- b-** ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c-** a vivere in una comunità che promuova i valori della solidarietà e della legalità e che tuteli il diritto suo e della famiglia alla riservatezza;

- d- a vivere in una struttura scolastica che garantisca salubrità, igiene e sicurezza e ad usufruire di una adeguata strumentazione didattico-tecnologica;
- e- ad essere informato in modo chiaro e completo tanto sul percorso educativo-didattico quanto sui criteri di valutazione, che dovrà essere trasparente, tempestiva e volta ad attivare un processo di autovalutazione;
- f- a ricevere un aiuto il più possibile personalizzato in ragione delle sue caratteristiche e potenzialità, a tal fine i docenti si impegnano a favorire nell'alunno l'autostima attraverso la gratificazione e il riconoscimento dei propri limiti e potenzialità;
- g- alla somministrazione equilibrata e sistematica di prove di verifica sia in forma scritta che orale relativamente alle materie di studio, ricorrendo peraltro, nella scuola dell'infanzia e in tutte le discipline che lo richiedano, a prove di valutazione basate sull'utilizzo dei linguaggi non verbali;

## **Art. 6 – DOVERI**

- a- Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza che vengono fissate dagli organi competenti.
- b- Ogni alunno si deve presentare alle lezioni con puntualità, pulito, ordinato nella persona e con un abbigliamento consono all'ambiente in cui si trova, fornito di tutto l'occorrente per la giornata di lezione. Per le lezioni di educazione motoria è obbligatorio calzare scarpe da ginnastica e indossare un abbigliamento sportivo. E' nella libertà delle famiglie dotare i propri figli di grembiule.
- c- I compiti assegnati, sia in classe sia a casa, devono essere svolti con impegno e serietà, accettando eventuali osservazioni e correzioni degli insegnanti volte a favorire la maturazione umana e culturale.
- d- Il comportamento di ciascuno deve essere improntato al massimo rispetto degli insegnanti e dei compagni, nonché di tutto il personale che opera nella scuola. In particolare vanno assolutamente evitati atteggiamenti discriminatori nei confronti dei compagni, l'uso di un linguaggio verbale o gestuale scurrile e offensivo, manifestazioni di violenza fisica e verbale nei riguardi dei compagni, il furto di materiale della scuola o dei compagni.
- e- Durante le ore di lezione è vietato l'uso di oggetti estranei all'insegnamento, che possono distogliere l'attenzione degli alunni, in particolare è **vietato l'uso del telefono cellulare** o di altri dispositivi connettabili alla rete. E' inoltre severamente proibito portare a scuola oggetti pericolosi o qualunque altra cosa possa arrecare danno ai compagni.  
Il docente è autorizzato al ritiro temporaneo dell'oggetto vietato e/o pericoloso. Gli oggetti ritirati verranno presi in consegna dal coordinatore di plesso e idoneamente custoditi fino al momento della restituzione.
- f- Qualora l'alunno porti a scuola il cellulare, o altro dispositivo connettabile alla rete, esso dovrà essere mantenuto spento per l'intera durata dell'orario scolastico e custodito nello zaino o in altro contenitore chiuso, senza alcuna eccezione per i tempi dedicati alla mensa e alla ricreazione. **Per comunicazioni urgenti con la famiglia potrà essere utilizzato il telefono della scuola.**
- g- E' vietato diffondere, anche via internet, tramite cellulari o altri dispositivi elettronici messaggi oppure foto e video ripresi in ambito scolastico.
- h- In qualsiasi momento della vita scolastica gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti e rispettosi.
- i- Quando entra in classe un operatore scolastico o altra persona gli alunni devono salutare e mantenere un contegno educato.
- j- Durante le ore di lezione nessun allievo esce dall'aula, se non autorizzato dall'insegnante.
- k- Gli alunni raggiungono la palestra e le aule speciali, accompagnati dall'insegnante, in ordine e senza arrecare disturbo.

**l-** Durante la ricreazione gli alunni possono stare negli spazi consentiti evitando di correre lungo i corridoi, di sostare nei luoghi di passaggio tra un piano e l'altro dell'edificio; inoltre sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti, favorendo la raccolta differenziata.

**m-** I servizi igienici devono essere usati in modo appropriato e rispettoso, avendo particolare cura per l'igiene ed evitando di danneggiarne la funzionalità.

**n-** Ogni alunno è responsabile dei danni volontariamente arrecati alle attrezzature scolastiche, alle suppellettili, al materiale scolastico dei compagni ed è tenuto al rimborso o alla riparazione dei danni provocati.

## **Art. 7 - VIGILANZA**

**a-** I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati e assumono l'obbligo di vigilanza su di essi a partire da 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni fino al termine delle stesse. Al termine di esse i docenti accompagnano le scolaresche fino al cancello.

**b-** Sono autorizzati ad entrare in anticipo o a posticipare l'uscita, entro le fasce orarie stabilite dal Consiglio d'Istituto, solamente gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto.

**c-** Gli alunni che giungono a scuola in ritardo sono tenuti a presentare giustificazione scritta. I ritardi frequenti saranno annotati sul registro di classe e segnalati ai genitori; nel caso essi persistano saranno segnalati al Dirigente Scolastico.

**d-** Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se vengono prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci, previa autorizzazione del docente di classe o del coordinatore di plesso.

**f-** Per qualsiasi assenza è necessaria la giustificazione scritta dei genitori.

**g-** Durante la ricreazione, gli alunni dovranno essere vigilati direttamente dai docenti. I collaboratori scolastici coadiuveranno nella vigilanza sostando negli spazi comuni.

**h-** I collaboratori scolastici avranno cura di vigilare l'ingresso degli edifici ed in particolare la porta e il cancello, che devono restare chiusi.

**i-** La vigilanza sugli alunni in caso di sciopero è in carico al personale presente in servizio. Il Dirigente Scolastico comunicherà anticipatamente alle famiglie le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, compresa l'eventuale sospensione delle lezioni.

**j-** L'Istituto Scolastico e tutti gli alunni devono essere coperti da polizza assicurativa comprendente gli infortuni occorsi agli alunni stessi e la responsabilità civile verso terzi. Al verificarsi di un infortunio il docente interessato dovrà prestare il primo soccorso, avvalendosi anche degli addetti, avvertire tempestivamente la famiglia e, se necessario, chiedere l'intervento dell'ambulanza, dovrà infine redigere una relazione dettagliata sull'accaduto da inviare tempestivamente alla Direzione. Un docente potrà essere autorizzato ad accompagnare l'alunno salendo sull'ambulanza e assistendolo qualora non sia reperibile il genitore.

## **TITOLO III – NORME E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 8 – SCUOLA SECONDARIA**

1 - Le norme e le sanzioni disciplinari contenute nel presente articolo si riferiscono agli alunni della scuola secondaria in applicazione di quanto previsto in materia dal D.P.R. 24/6/98 n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - così come modificato e integrato dal D.P.R. 21/11/07 n. 235.

2 - I comportamenti che sono sottoposti a sanzioni disciplinari sono causati dalla mancata osservanza dei doveri indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3 - I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni devono avere sempre una finalità educativa, sia nei confronti del singolo che dell'intera classe. Non dovranno avere carattere umiliante o essere lesivi della dignità della persona.

4- La responsabilità disciplinare è personale; nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima informato degli addebiti a suo carico e invitato a esporre le proprie ragioni. Anche i genitori devono essere preventivamente informati dei fatti che sono oggetto di valutazione disciplinare da parte del Consiglio di Classe o, nei casi particolarmente gravi, del Consiglio d'Istituto.

5- Le sanzioni disciplinari saranno tenute presenti dal Consiglio di Classe nella valutazione complessiva dell'alunno.

6- Le sanzioni devono avere sempre carattere temporaneo, essere proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, possibilmente, al principio della riparazione del danno. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

7- Le sanzioni cui possono essere sottoposti gli alunni sono le seguenti:

- annotazione sul registro elettronico o sul libretto delle comunicazioni con possibile convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe e del docente che ha effettuato l'annotazione. In base alla gravità del comportamento da sanzionare, o al reiterarsi dello stesso, la convocazione è effettuata dal Dirigente Scolastico che invierà al genitore una formale lettera di ammonimento dell'alunno in relazione ai comportamenti segnalati.

- allontanamento temporaneo dalla classe

- riparazione del danno e/o attività a favore della comunità scolastica

- sospensione dai viaggi d'istruzione, da uscite didattiche e visite guidate

- allontanamento dalla scuola fino a tre giorni

- allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni

- allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni

- allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato.

L'applicazione delle predette sanzioni viene effettuata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

8- In caso di ritardi ripetuti e/o ingiustificati che comportino l'inosservanza sistematica dell'art. 6 punto b e il verificarsi delle situazioni di cui all'art. 7 punto d del presente regolamento, l'alunno non potrà accedere all'aula nel corso della prima ora di lezione, previa decisione del Referente di Plesso. L'alunno fino al cambio d'ora sarà in vigilanza al personale ausiliario.

9- In genere gli insegnanti eviteranno di allontanare alunni nell'ora di lezione. In caso di disturbo insistente e grave per l'attività della classe il docente presente può allontanare chi disturba per breve tempo, in tale caso si dovrà provvedere alla vigilanza dell'alunno che verrà affidato ad un collaboratore scolastico.

10- Sentito il Dirigente Scolastico, in caso di comportamenti ritenuti particolarmente gravi, verrà convocato il Consiglio di Classe per procedere alla valutazione della opportunità di irrogare sanzioni disciplinari allo studente. Esso deciderà, caso per caso, gli opportuni provvedimenti.

11- Il Consiglio di classe verrà convocato dal Dirigente, anche su richiesta di almeno due terzi dei docenti che ne fanno parte, entro una settimana dalla presentazione al Dirigente Scolastico di una dettagliata relazione scritta sui fatti. Le decisioni verranno deliberate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e comunicate con la relativa motivazione alla famiglia. Nei giorni antecedenti la riunione sarà cura del Dirigente Scolastico applicare quanto previsto al precedente punto 4 a garanzia dell'alunno e della relativa famiglia. A tal fine l'alunno verrà convocato con la presenza dei genitori, per un incontro, nel corso del quale gli verranno contestati gli addebiti e ascoltate le giustificazioni a riguardo.

12- La sanzione che comporta l'allontanamento fino a 3 giorni dalla classe potrà prevedere l'inserimento dell'alunno in altra classe o l'impegno in attività di cura dell'ambiente scolastico.

13- In caso di grave o reiterata infrazione disciplinare potrà essere disposto dal Consiglio di classe il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (vedi art. 4 comma 7 del D.P.R. 21/11/07 n. 235).

14- Nei casi in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone la durata dell'allontanamento può essere superiore ai 15 giorni e viene commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

15- con riferimento alle predette situazioni, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

L'adozione delle sanzioni di cui ai punti 14 e 15 viene disposta dal Consiglio d'Istituto. Per gli aspetti procedurali vale quanto previsto dai precedenti punti 4 e 11 del presente articolo.

## **Art. 9 - SCUOLA PRIMARIA**

Come previsto dalla Nota Ministeriale n.3602 del 31/7/2008 per gli alunni della scuola primaria si applicano in materia disciplinare le sanzioni previste dal R.D. 26/4/1928 n. 1297, adattate ai cambiamenti normativi successivamente intervenuti.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri così come indicati all'art. 6 del presente regolamento si possono adottare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari:

- ammonizione verbale
- annotazione sul registro elettronico con comunicazione scritta ai genitori, che devono restituirla vistata
- sospensione dalla scuola da uno a 10 giorni di lezione.

Le prime due sanzioni vengono adottate dall'insegnante in presenza del quale avviene il fatto, la sospensione viene decisa nei casi gravi dal team della classe convocata dal Dirigente Scolastico.

In alternativa alla sospensione dalla scuola il team docente può disporre per la riparazione del danno e/o un'attività a favore della comunità scolastica (vedere precedente art. 8 punto 6), o decidere per l'allontanamento temporaneo dalla classe e l'inserimento dell'alunno in altra classe, possibilmente parallela, di norma fino a un massimo di 3 giorni.

## **Art. 10 – IMPUGNAZIONE**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione al competente Organo di Garanzia, che si esprimerà nei 10 giorni successivi.

L'Organo di Garanzia interno risulta composto da 5 membri: il Dirigente Scolastico, che ne è presidente, due docenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i docenti di scuola primaria e secondaria dell'Istituto, due rappresentanti dei genitori designati dalla rispettiva componente del medesimo Consiglio. Poiché l'organismo deve funzionare a collegio perfetto il Consiglio d'Istituto designerà pure un membro supplente per ciascuna delle due componenti. L'organo di garanzia è rinnovabile con scadenza annuale e si costituisce in caso di comprovata necessità.

Esso decide anche sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno della comunità scolastica in merito all'applicazione del regolamento previsto dal D.P.R. 24/6/98 n. 249, così come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235.

## Art. 11 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

In occasione delle annuali operazioni di elezione dei rappresentanti dei genitori alle scuole primarie e secondaria di primo grado verrà illustrato e sottoposto all'attenzione dei genitori il testo del **Patto educativo di corresponsabilità** dell'Istituto. Successivamente ne verrà fornita una copia da restituire firmata e conservata agli atti della scuola.

## TITOLO IV - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

### Art. 12

Per visite guidate si intendono le uscite effettuate nell'arco del normale orario scolastico, finalizzate all'approfondimento di argomenti legati all'attività didattica di uno o più insegnanti.

Per viaggi d'istruzione si intendono le uscite effettuate a raggio medio/lungo nell'arco dell'intera giornata o in più giorni, finalizzate all'approfondimento di argomenti legati alle materie curriculari e alla socializzazione degli alunni, favorendone anche gli aspetti ricreativi.

Le visite guidate possono essere organizzate per ciascuno dei tre ordini di scuola presenti nell'Istituto; i viaggi di istruzione riguardano invece solamente le scuole primaria e secondaria.

### Art. 13

Le iniziative in argomento, che si possono svolgere a piedi qualora interessino l'ambiente circostante la scuola o su mezzo pubblico o tramite ditta privata autorizzata, saranno autorizzate secondo i criteri di seguito esposti:

1. per le **uscite** a piedi è sufficiente che il docente o i docenti interessati acquisiscano l'autorizzazione dei genitori degli alunni e ne diano informazione al coordinatore di plesso.
2. Le **visite guidate** devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, su preventiva richiesta scritta e motivata del docente o dei docenti organizzatori. I predetti docenti devono pure acquisire l'autorizzazione all'uscita da parte dei genitori degli alunni.
3. I **viaggi d'istruzione** devono essere autorizzati dal Consiglio d'Istituto, su preventiva richiesta scritta e motivata dei docenti organizzatori. I predetti docenti devono pure acquisire l'autorizzazione al viaggio da parte dei genitori degli alunni.

### Art. 14

La programmazione dei **viaggi d'istruzione**, raccordata al piano di lavoro didattico di ciascuna classe o sezione e al piano dell'offerta formativa, viene effettuata nei primi mesi dell'anno scolastico e viene esaminata dai consigli di intersezione, di interclasse e di classe. Le domande di autorizzazione, redatte sugli appositi stampati, devono essere presentate dai docenti interessati all'ufficio di segreteria **entro il 31 di dicembre** di ogni anno.

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione di più giorni, all'atto di comunicare la loro partecipazione gli alunni dovranno versare una caparra pari al 30 per cento del costo totale del viaggio. Il saldo dovrà essere versato almeno 10 giorni prima della partenza.

### Art. 15

I viaggi d'istruzione nella scuola primaria avranno la durata massima di un giorno, salvo deroghe dovute a particolari occasioni culturali.

La durata dei viaggi d'istruzione nella scuola secondaria è determinata come segue:

- classi prime: un solo giorno;
- classi seconde e terze: fino a tre giorni.

Eventuali eccezioni rispetto a quanto sopra regolato saranno valutate dal Consiglio d'Istituto

## Art. 17

In ogni visita guidata e in ogni viaggio d'istruzione è previsto almeno **un accompagnatore ogni 10 alunni nella scuola dell'infanzia e un accompagnatore ogni 15 alunni negli altri ordini di scuola.**

Per gli alunni diversamente abili che necessitino di particolare sorveglianza dovrà essere garantito almeno un accompagnatore ogni due alunni. In caso di handicap grave (anche in relazione a problemi di comportamento) dovrà essere prevista un'assistenza individualizzata.

## Art. 18

Lo svolgimento dei viaggi d'istruzione è subordinato alla partecipazione della quasi totalità degli alunni di ciascuna delle classi interessate. Eventuali non adesioni vanno valutate dai rispettivi consigli di interclasse e di classe, cercando comunque di organizzare iniziative condivise dalla totalità.

E' nella facoltà del Consiglio d'Istituto, su segnalazione dei predetti consigli, erogare contributi a favore di alunni che si trovino in situazioni di disagio economico, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli alunni presenti a scuola che, per motivi giustificati dai genitori, non possono partecipare, verranno affidati ai docenti presenti nel plesso, anche di altre classi.

## Art. 19

I genitori possono partecipare solo qualora gli insegnanti ritengano necessaria la loro presenza. Il genitore dovrà sottoscrivere un'assicurazione anti-infortunio personale. La partecipazione dei genitori non deve costituire in nessun modo oneri per la scuola (trasporto, pasti e pernottamenti).

La responsabilità sugli alunni spetta comunque ai docenti, cui compete l'obbligo di vigilanza sancito dalla legge. L'assicurazione scolastica coprirà gli alunni contro gli infortuni anche per la partecipazione a dette iniziative.

Ad eccezione degli eventuali genitori non è consentita la partecipazione di altre persone estranee alla scuola (familiari, parenti, conoscenti, ecc.).

## Art. 20

Per quanto riguarda la scelta dei mezzi di trasporto di ditte private e delle offerte di viaggio delle agenzie dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi. Le ditte prescelte dovranno rilasciare le attestazioni di conformità previste.

## TITOLO V - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

### Art. 21

Insegnanti, alunni, personale amministrativo e ausiliario, nonché eventuali fruitori esterni sono responsabili del buon uso degli spazi e delle strutture messe a disposizione, palestra compresa; sono altresì responsabili della conservazione del materiale ricevuto e sono tenuti ad utilizzarlo e custodirlo in modo da non provocare danni a persone o cose, né ingiustificati aggravamenti della spesa a carico del bilancio scolastico. I locali e gli spazi utilizzati dai fruitori esterni (enti, associazioni, gruppi) devono essere restituiti puliti e in ordine. In caso di negligenza nell'uso degli spazi o delle attrezzature i concessionari saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla scuola per il ripristino.

### Art. 22

Il Consiglio d'Istituto delibera sulle richieste di concessione in uso dei locali e degli spazi scolastici esprimendo il proprio parere vincolante all'Amministrazione Comunale. Nel caso di richieste urgenti che non possano essere esaminate in tempo utile dal Consiglio il Dirigente Scolastico si farà carico di rappresentarle alla Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte del Consiglio d'Istituto nella riunione immediatamente successiva.

**Art. 23** Le finalità delle iniziative svolte all'interno dei locali scolastici debbono rivestire carattere educativo, culturale e sociale.